

Delibera n. 8 del 29 gennaio 2019

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241** in tema di diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ordine dei Farmacisti di Pordenone (FOIA)

In data 29 gennaio 2019 alle ore 20:45, convocato dal Presidente dott. Luciano Maschio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, presso la sede di Via Galilei a Pordenone. Sono presenti:

	Componente	Incarico	Presenti	Assenti
1	Luciano Maschio	Presidente	x	
2	Lucia Cristofoli	Vicepresidente	x	
3	Rachele Bornancin	Segretario	x	
4	Raffaella Drigo	Tesoriere	x	
5	Paolo Baldo	Consigliere	x	
6	Alberto Bechi	Consigliere	x	
7	Sandra De Pizzol	Consigliere	x	

1	<i>Francesca Fioretti</i>	<i>Revisore</i>	x	
2	<i>Francesco Pozza</i>	<i>Revisore</i>		x
3	<i>Roberto Bariani</i>	<i>Revisore</i>	x	
4	<i>Margherita Zanco</i>	<i>Revisore supplente</i>		x

Il Consiglio direttivo,

-vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

-vista la Delibera 145/2014, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha ritenuto applicabile anche agli Ordini professionali la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;

Considerato:

-che la suddetta normativa dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

-che l'art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi il ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;

- che nella dotazione organica dell'Ordine dei Farmacisti di Pordenone non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia;

LM

Atteso

che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

Evidenziato:

- che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 7 della L. n° 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 43, comma 1)
- che con delibera consiliare, successivamente al presente atto, il Consiglio Direttivo approverà il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il 2018 -2020;
- che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quanto intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

Dato atto che l'art. 15 dell'8 aprile 2013 n° 39 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione relativi al rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;

Visto il D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 di " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",

Vista la delibera Delibera n. 2 del 27 dicembre 2016, e s.m.i, con la quale veniva conferito al Consigliere Dr. Alberto Bechi l'incarico di responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione (ai sensi della L. 190/2012) e di attuazione della trasparenza (ai sensi del D. Lgs 33/2013);

Visto che le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, sono tenuti a predisporre la scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

Visto che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dà, altresì, attuazione al "Freedom of information act" (FOIA), che radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell'accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell'accesso civico disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. 33/2013).

Visto che nel precedente piano anticorruzione elaborato nel 2018 veniva previsto di attivare, quale misura anticorruptiva, una bozza di regolamento degli accessi e la relativa modulistica da inserire nella sezione Amministrazione Trasparente:


17

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. Di approvare l'allegato REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 in tema di diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ordine dei Farmacisti di Pordenone;
2. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ordine www.farmacistipn.it unitamente ai relativi moduli di richiesta di accesso.

Il Presidente

Dr. Luciano Maschio



Il Segretario

Dott.ssa Rachele Bornancin

